

SIMONA ROTUNDO

CN = ROTUNDO

SIMONA

O = Ordine degli

Avvocati di Arezzo

C = IT

AVV. SIMONA ROTUNDO

Studio Legale

ALL'UFFICIO CONCILIAZIONI
DELL'AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE di PISA
in persona del l.r. pro tempore
Sua sede
usppi@postacert.istruzione.it

e p.c.

ISTITUTO CARLO CATTANEO
in persona del Dirigente l.r. pro tempore
Via Catena, 3 - S.Miniato (PI) C.A.P.: 56028
Pec: PTTD070007@pec.istruzione.it

Firenze, 15 Maggio 2020

OGGETTO: RICHIESTA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 135 DEL CCNL 2007 COMPARTO SCUOLA nei confronti dell' ISTITUTO CARLO CATTANEO in persona del Dirigente l.r. pro tempore

In nome e per conto del prof. **Tralli Biagio** [redacted] domiciliato ai fini della presente e di ogni comunicazione inerente il presente procedimento presso il mio studio in [redacted] e con i poteri del mandato alle liti già espressamente conferitomi.

PREMESSO CHE

1. il docente Biagio Tralli, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie di Circolo e di Istituto per il triennio 2011/2014 inviava domanda di inserimento alla Scuola Capofila I.T.I. Leonardo Da Vinci di Pisa, indicando nel modello B l'indirizzo di posta elettronica:

[redacted]

2. nell'aa.ss. 2013/2014 pur essendo in posizione utile per la stipula di contratto a tempo determinato nella classe di concorso C240 con punti 24,5, l' Istituto Tecnico Cattaneo di San Miniato illegittimamente preferiva per l'assunzione la docente Fogliaro Federica con punti 19,5. Ciò accadeva in quanto l'Istituto scolastico erroneamente inviava la suddetta

[redacted]

AVV. SIMONA ROTUNDO

Studio Legale

proposta di stipula di contratto all'indirizzo [redacted] anziché [redacted], indicato dal mio Assistito nella domanda di aggiornamento relativa al triennio 2011/2014;

3. il mio Assistito ha subito un rilevante danno giuridico ed economico dal momento che negli aa.ss. 2013/2014 e 2014/2015, è rimasto privo di qualsiasi occupazione per mancanza di supplenze disponibili nella graduatoria provinciale di 3^a fascia. Pertanto, in data 9.07.2019 e 12.07.2019 inviava una diffida e messa in mora per la liquidazione del danno economico e giuridico con un incremento di punti 24 per il periodo di servizio illegittimamente negato per fatto imputabile all'Amministrazione scolastica;

4. In data 01.08.2019 inaspettatamente, l'Istituto Cattaneo inviava una nota nella quale adduceva di aver operato correttamente in quanto la convocazione del 21.09.2013 era stata inviata all'indirizzo inserito nel Sidi dalla scuola capofila ed inoltre, sosteneva di aver operato sulla base della nota MIUR 1052/2013 che prevede l'utilizzo di Posta elettronica certificata per verificare l'effettiva ricezione del messaggio;

5. In risposta alla suddetta nota, il mio assistito in data 7.09.2019 ribadiva che:

i. nel modello B relativo alle graduatorie di istituto 2011/2014 la mail indicata era

[redacted]
ii. l'obbligo di utilizzo di posta certificata trova applicazione a partire dal 1 gennaio 2014 secondo la nota ministeriale n.0002338 del 27/09/13 e non dal 2011 come asserito dall'istituto Cattaneo;

iii. ribadiva la richiesta di risarcimento del danno economico e giuridico;

6. In data 22.04.2020 il mio Assistito faceva istanza di accesso agli atti e di estrazione copia per ottenere le ricevute di accettazione e consegna della asserita convocazione eseguita dall'Istituto Scolastico Cattaneo in data 21.09.2013, per il conferimento della supplenza fino al 30.06.14, classe di concorso C240 graduatoria di Istituto di 3^a fascia relativa al triennio 2011/2014 inviata all'indirizzo PEC [redacted] Tuttavia, neanche in questo caso l'istituto Cattaneo è stato in grado di dimostrare, difettando le ricevute di accettazione e consegna, della prova che il mio Assistito abbia effettivamente ricevuto la suindicata convocazione.

[redacted]

AVV. SIMONA ROTUNDO

Studio Legale

Tutto quanto premesso e considerato,

il docente Biagio Tralli aveva diritto, sulla base del proprio punteggio all'attribuzione della supplenza con relativa corresponsione dello stipendio e soprattutto l'attribuzione del punteggio da utilizzare in sede di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia;

Pertanto, al fine di evitare un contenzioso davanti al Giudice del lavoro, si ritiene opportuno esperire codesto tentativo di conciliazione fiduciosi del buon esito;

il prof. Tralli sarebbe disposto a rinunciare al mancato guadagno a patto di vedersi però riconosciuto in fase dell'imminente- aggiornamento delle graduatorie di terza fascia di Circolo e di istituto il mancato punteggio da calcolarsi come per legge sulla base della durata delle supplenze per gli anni scolastici 2013/14 e 2014/15 a lui non attribuito illegittimamente per fatto imputabile all'Amministrazione scolastica,

CHIEDE

l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell' art. 135 del CCNL scuola del 29.11.2007 ed alla luce delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al c.p.c. dalla legge n. 183/2010, per vedersi riconosciuto in fase di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia di Circolo e di Istituto il mancato punteggio da calcolarsi come per legge sulla base della durata delle supplenze allo stesso non attribuito illegittimamente per gli anni scolastici 2013/14 e 2014/15.

In attesa di un solerte riscontro alla presente richiesta, affinché possa essere fissato con la più cortese sollecitudine un incontro, auspicabile anche in modalità cartacea o Webinar, per la trattazione della vertenza suindicata, si chiede di inviare ogni comunicazione inerente questo procedimento all'indirizzo pec:

Cordiali saluti,

Avv. Simona Rotundo

Simona Rotundo

